

Pubblicato il 22/06/2017

N. 03138/2017 REG.PROV.CAU.
N. 04961/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4961 del 2017, proposto da:

Dirpubblica (Federazione del pubblico impiego), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Carmine Medici, presso cui suo studio in Roma, Piazzale Clodio, 18, è elettivamente domiciliato;

contro

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Agenzia delle entrate, il Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domiciliavano in Roma via dei Portoghesi, 12;

Equitalia Spa, Equitalia Servizi di Riscossione Spa, in persona del legale rappresentante p.t., il Commissario straordinario nominato ex art. 1 del d.P.C.M. 16/2/2017, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Lirosi, Marco Martinelli, Aristide Police e Filippo Degni, elettivamente domiciliati in Roma, via delle Quattro Fontane, 20, presso lo studio dell'avv. Antonio Lirosi;

l'Istituto nazionale di previdenza sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Sgroi, Lelio Maritato, Carla D'Aloisio, Emanuele De Rose, Giuseppe Matano ed Ester Sciplino, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, 29, presso lo studio dell'avv. Antonino Sgroi;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Uilca, Fisac/Cgil, Fabi, First, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., Giovanna Ricci, Anna Maria Landoni, Emma Marra e Silvano Righi, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuliano Gruner e Federico Dinelli, presso lo studio dei quali, in Roma, via Dandolo 9/A, sono elettivamente domiciliati;

*per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,*

1. – del d.P.C.M. del 16 febbraio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13/3/2017, con il quale l'Amministratore delegato della società Equitalia s.p.a., nella persona dell'avv. E.M. Ruffini, è stato nominato il Commissario straordinario, per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui all'art. 1, co. 15, del D.Lgs. n. 193 del 2016, propedeutici all'istituzione dell'«Agenzia delle entrate-Riscossione», ivi compresa la ricognizione delle competenze possedute dal personale delle società Equitalia S.p.A. ed Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., in modo da assicurare lo svolgimento senza soluzione di continuità delle funzioni proprie del servizio nazionale della riscossione e le competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, mediante la collocazione organizzativa del personale stesso e l'attribuzione dei ruoli, coerenti e funzionali alla missione istituzionale del nuovo ente, anche quanto alla garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata dal personale alla data del trasferimento all'ente;
2. - di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, ivi e per quanto lesivo degli interessi collettivi di cui la Federazione ricorrente costituisce ente esponenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Agenzia delle entrate, di Equitalia Spa, di Equitalia Servizi di Riscossione Spa, del Commissario straordinario nominato ex art. 1 del d.P.C.M. 16/2/2017, dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'atto di intervento ad opponendum;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2017 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto - in disparte i profili di inammissibilità del gravame sollevati dalla difesa erariale, da Equitalia e dagli interventori ad opponendum, che verranno approfonditi nella successiva fase di merito - che l'istanza cautelare non possa essere accolta per difetto del requisito del grave pregiudizio derivante dall'esecuzione del provvedimento impugnato;

Considerato infatti che il pregiudizio è prospettato in termini ipotetici e comunque non direttamente riferibile alla ricorrente;

Ritenuto che l'istanza di sospensione cautelare del provvedimento debba essere respinta;
Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possano essere compensate in ragione della novità della questione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), respinge l'istanza di sospensione cautelare del provvedimento.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Rosa Perna, Presidente FF

Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore

Lucia Maria Brancatelli, Referendario

L'ESTENSORE
Roberta Cicchese

IL PRESIDENTE
Rosa Perna

IL SEGRETARIO